

Polizza di Assicurazione della responsabilità rivile professionale per Dottori Commercialisti ed esperti contabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto assicurativo: "Commercialisti - Convenzione UNGDCEC"

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Data ultimo aggiornamento: ottobre 2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- .
- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
 - Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e- mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto della predetta fusione per incorporazione.



Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2020 - 30 novembre 2021.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a \in 1.981,3 milioni , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a \in 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a \in 1.934,1 milioni

Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 664,1 milioni

Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR)€ 1.475,7 milioni;

Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.701,1 milioni (per MCR) e € 2.114,8 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 256,16% (fondi ammissibili verso MCR) o 143,3% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link " https://www.aig.lu/en/about-aig."

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente prodotto è stipulato nella formula "claims made".

Responsabilità civile professionale-GARANZIA BASE

- Qualora si assicuri un singolo professionista, la garanzia comprende le richieste di risarcimento presentate allo Studio Associato/STP presso il quale tale soggetto svolgeva la propria attività, relative all'attività svolta da tale professionista precedentemente allo scioglimento dello e/o all' uscita dallo Studio Associato/STP stesso.
- Nel caso in cui Contraente della Polizza sia uno Studio Associato/STP (Società tra Professionisti) per Assicurato, oltre allo Studio Associato/STP stesso, si intendono tutti i professionisti associati e/o eventuali collaboratori dello Studio/STP stesso riportati sulla Scheda di adesione/Questionario, purché regolarmente iscritti all'Albo professionale, sia in relazione alle attività da essi svolte in qualità di associati e/o collaboratori dello Studio, sia per l'attività esercitata in maniera esclusiva per conto



del Contraente come singoli professionisti con propria partita Iva, a condizione che i relativi fatturati siano stati dichiarati nell'ultima Scheda di Copertura. Resta inteso che sono assicurati automaticamente tutti i soci e collaboratori anche se variano in corso d'anno, senza necessità di preventiva comunicazione, sempreché i fatturati dei singoli professionisti vengano comunicati agli assicuratori in sede di rinnovo.

 Si conviene di attribuire la qualifica di Assicurato anche alle aziende citate nella scheda di polizza, le quali beneficeranno di tutte le garanzie prestate con la presente polizza.

Sono comprese in garanzia base:

- le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti;
- le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento dell'attività di liquidatore non giudiziale di società;
- le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori sostituti di concetto, praticanti, tirocinanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
- le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
- l'apposizione dell'asseverazione per studi di settore come da normativa vigente;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del D.Lgs 30/06/2003
 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) e successive modifiche legislative
 , del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e/o regolamenti per perdite patrimoniali
 causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati
 personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo,
 comunicazione e diffusione);
- la responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata;
- l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali, tributarie
- la responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi di legge quale consulente per le attività di ristrutturazione di capitali, prestiti, ricapitalizzazioni, liquidazione o vendita di capitali, azioni o titoli e tutte le consulenze relative a fusioni ed acquisizioni in generale, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.



L'Assicurazione vale inoltre:

- per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117) e successive modifiche legislative e/o regolamenti;
- per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 234 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni legge);
- per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
- per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta a favore delle società di cui sia anche componente dell'organo amministrativo o del collegio sindacale o dell'Organismo di Controllo e Sorveglianza (ODV);
- per l'attività svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato), limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso;
- per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica e/o l'invio telematico con qualsiasi strumento/modalità previsto, ivi compreso la PEC (posta elettronica certificata), anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo e non limitativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006, etc.)
- per l'attività di consulente del lavoro esercitata direttamente dal Contraente o dai suoi collaboratori svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 12 del 1979 e successive modifiche legislative e/o regolamenti
- per l'attività di ATTESTATORE di cui Regolamento di Funzionamento
- per l'attività di MEDIATORE esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D. Lgs 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, D. Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti. In caso di Sinistro trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 14 della presente polizza – "Altre assicurazioni.
- per la responsabilità derivante da un errore professionale inerente la mancata osservanza dalle direttive del Dlgs. 231/2007 e s.m.i (legge antiriciclaggio);
- per le spese di ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione;
- per l'attività di Amministratore di sostegno, secondo quanto previsto dal Codice Civile;
- per l'attività di difesa del contribuente in commissione tributaria;
- per l'attività di perizie per trasformazioni societarie;



	• per l'attività di Tributarista (purché l'Assicurato sia iscritto all'albo dei dottori
	commercialisti);
	• per l'attività di Revisore Legale del credito di imposta per attività di ricerca e
	sviluppo;
	 per l'attività di certificazione dei piani formativi;
	• per l'attività di attestazione nei concordati preventivi su incarico del cliente.
Conduzione dello studio	• La copertura della presente polizza viene estesa a qualsiasi Sinistro inerente la
	responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a
	cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella
	gestione e conduzione dei locali precisati nel frontespizio di polizza, presso i quali
	viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.
	Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Attività di Sindaco,	L'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo
Revisore Legale interno	o supplente di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione
in società di capitali o	volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in
Enti e di Revisore dei	borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, incluso l'attività di revisione
conti in Enti Pubblici	legale in società di capitali, in Enti Pubblici o privati e in Fondazioni- sia tenuto a
	pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente
	cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di
	controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
	• La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che
	possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in
	conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui
	opera si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 e 2403bis del Codice Civile.
	Sono compresi gli incarichi assunti.
	• Sono compresi gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di
	assicurazione.
	• Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività della presente polizza si
	intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti
	presso società sottoposte alle procedure indicate nella scheda di polizza.
	• L'Assicurazione vale altresì per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di membro
	di Consiglio di Sorveglianza (ex. Art. 2409 cc) e di Attestatore di capacità finanziaria
	per autotrasportatori o dei Confidi iscritti all'ex art. 107 D Lgs 385/93
Attività di Consigliere di	• L'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato -nella qualità Consigliere di
Amministrazione in	Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione
società di capitali o Enti	volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in



	 borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico. Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività della presente polizza si intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti, prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana. S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti. Sono inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno tramite la Società
Attività di membro di	L'Assicurazione vale per quanto l'Assicurato -nella qualità di membro di Organo di
Organo di Controllo e di	Controllo e di Sorveglianza, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs.
Sorveglianza in società di	231/2001, in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione
capitali o Enti	volontaria (comprese peraltro le società di capitale controllate da società quotate in
	borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni sia tenuto a pagare quale
	civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite colposamente cagionate a terzi
	in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o
	vigilanza espressamente sanciti dalla legge.
	La presente estensione di garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che
	possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a terzi in
	conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui
	opera questi, personalmente, si avvale.
	Nel caso in cui sia presente un periodo di retroattività della presente polizza si
	intendono compresi gli incarichi cessati entro detto periodo purché non ricoperti,
	prima della data di cessazione dell'incarico, presso società in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge Italiana.
	S'intendono automaticamente compresi gli eventuali nuovi incarichi assunti; sono
	inoltre compresi gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione, nonché gli
	incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione, purché
	rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate di anno in anno
	tramite la Società.
Responsabilità	La presente condizione aggiuntiva estende l'assicurazione alla responsabilità dell'assicurato
Amministrativo contabile	per Danno Erariale conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell'attività
	professionale così come descritta in polizza.



<u>Visto Pesante</u>	La copertura della presente polizza vale anche per le perdite involontariamente cagionate ai	
	terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), conformemente a	
	quanto previsto dalla legge in materia e successive modifiche legislative e/o regolamenti e	
	sempreché l'Assicurato abbia i requisiti per l'esplicazione di tali attività.	
Assistenza Fiscale e compensazione crediti	La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per: (i) Assistenza	
	Fiscale; (ii) Compensazione Credito IVA ; (iii) Compensazione Credito Irpef, Ires e	
	Irap; (iv) Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175\\14 come modificato dal comma	
	32 dell'art. 7-quater del DL 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni altra successiva modifica e/o integrazione di legge.	
	• In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha	
	determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo,	
	l'Assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi.	
Elaborazione modelli 730	-	
	lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da	
	corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.	
Attività presso i CAAF o	La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante	
CAF	all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta dallo stesso nell'ambito dei Centri Autorizzi di Assistenza Fiscale (CAAF o CAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413 e successive modificalegislative e/o regolamenti.	
	La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante	
<u>di stabili</u>	all'Assicurato in conseguenza per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei	
	modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice Civile e successive modifiche legislative e/o regolamenti.	
Incarichi di natura	<u>ra</u> La copertura della presente polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante	
giudiziaria	all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere	
	pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti.	
Vincolo di solidarietà	La copertura della presente polizza viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi	
	Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalla scheda di polizza.	
	дана зенеда игрондда.	



Responsabilità civile	La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di	
verso prestatori di lavoro	risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di	
<u>subordinato</u>	lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro parasubordinati, e quelli	
	appartenenti all'area dirigenziale, siano essi: (i) non soggetti all'assicurazione obbligatoria	
	degli infortuni sul lavoro; (ii) assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché	
	ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da	
	essi sofferti.	
Responsabilità civile	La garanzia copre la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati	
personale dei dipendenti	dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello	
	svolgimento delle relative mansioni professionali.	
Committenza d'auto	L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi	
	dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione	
	alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà	
	od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.	
Danni da Incendio	La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a	
	cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma	
	l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi	
	titolo.	
Prestatori d'opera	La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte	
utilizzati in affitto	regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai	
	dipendenti dell'Assicurato.	
	Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a	
	terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.	
Responsabilità civile	L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di	
personale dei prestatori	lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in	
<u>di lavoro</u>	relazione allo svolgimento delle loro mansioni.	
	Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei	
	prestatori di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene,	
	sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro	



Che cosa non è	Che cosa non è assicurato?		
Con riferimento alla	I sinistri e le responsabilità :		
garanzie base			
	che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici		
	esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione,		
	rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di		
	terrorismo;		
	che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni od emanazioni di calore		
	o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in		
	occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle		
	atomiche;		
	connesse con la circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste		
	equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di		
	impiego di aeromobili;		
	di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:		
	inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di		
	acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o		
	corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti		
	minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di		
	sfruttamento;		
	•		
	relative a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso,		
	inabilitato o destituito dall'attività professionale.		
Attività di Sindaco,	× Qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a posizioni di Sindaco, Revisore in		
Revisore Legale interno	Aziende o Enti che siano in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o		
in società di capitali o	qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della data di effetto della		
Enti e di Revisore dei	presente Polizza		
conti in Enti Pubblici			
Attività di	I rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi		
Amministratori di	impianti e/o dipendenze).		
<u>stabili</u>	Le omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di		
	assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.		
Conduzione dello	Lavori di manutenzione straordinaria.		
studio	Attività non riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione.		
	Qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo.		
R.C.T.	I danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo		
	o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi		



parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;

- derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;
- derivanti direttamente o indirettamente, da attività di Information & Communication Tecnology, in tale fattispecie si intende inclusa l'attività svolta via Internet, nonché l'attività conseguente alla fornitura di servizi e/o consulenza informatica;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento:
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- conseguenti a guerra e terrorismo;
- derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari).

Restrizioni territoriali

Non sarà prestata alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi:

i.entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o

ii.pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Per "Area Specifica" si intende:

la Repubblica di Bielorussia e/o

la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).



A

Ci sono limiti di copertura?

Garanzia base

- ! Qualora il Sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.
- ! Resta convenuto tra le Parti che tutti i sinistri derivanti da eventi dannosi riconducibili ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico Sinistro verificatosi nella data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di fatti che avrebbero successivamente potuto comportare richieste di risarcimento.
- ! Nel caso di Sinistro in serie, lo stesso è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
- ! Nel caso in cui l'Assicurato riprenda l'attività Professionale e/o la presente polizza o la copertura assicurativa da essa prestata sia sostituita da altra polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, la presente estensione dovrà intendersi automaticamente priva di efficacia.
- ! Nel caso in cui la presente Assicurazione sia stata sottoscritta esclusivamente per la copertura degli incarichi di Sindaco Revisore legale, Consigliere di Amministrazione, Membro di Organo controllo e Sorveglianza, si precisa che qualora l'Assicurato svolga anche attività professionale di Dottore Commercialista o Esperto Contabile non assicurata tramite la presente Assicurazione ma attraverso altre polizze di Responsabilità Civile Professionale, la stessa opererà solo ed esclusivamente in eccesso alle medesime garanzie prestate dalle altre assicurazioni,

Sono esclusi i sinistri conseguenti a o derivanti da:

- ! Visto Pesante Certificazione tributaria: per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato in conseguenza della certificazione tributaria/visto pesante;
- ! Assistenza fiscale Visto di conformità (visto leggero): per qualsiasi Sinistro inerente l'attività di Assistenza fiscale svolta dall'Assicurato per l'apposizione del visto di conformità (visto leggero);
- ! Vincolo di solidarietà Sindaco, Revisore Legale, Consigliere di Amministrazione, Membro di un Organo di Controllo o Sorveglianza: per qualsiasi Sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato in relazione alle attività indicate nella scheda di polizza.
- ! RCT/O qualsiasi Sinistro inerente la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nel



		frontespizio di polizza, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto
		dell'Assicurazione.
Attività di Sindaco,	!	In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società
Revisore Legale interno		risponderà solo per la quota di responsabilità che compete all'Assicurato ed agli altri
in società di capitali o		soggetti indicati nella scheda di polizza, esclusa qualsiasi responsabilità di natura
Enti e di Revisore dei		solidale.
conti in Enti Pubblici	!	Gli incarichi cessati precedentemente al presente Periodo di Assicurazione sono
		coperti purché rientranti nell'ambito della copertura di precedenti polizze rinnovate
		di anno in anno tramite la Società.
Attività di Consigliere	!	L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a
di Amministrazione in		posizioni di Consigliere di Amministrazione in Aziende o Enti che siano in stato di
società di capitali o		insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale prima della
<u>Enti</u>		sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la società e rinnovato di anno in
		anno senza soluzione di continuità.
Attività di membro di	!	La garanzia opera limitatamente alla responsabilità derivante all'Assicurato nella sua
Organo di Controllo e		qualità di professionista e non per le responsabilità che per legge o regolamento
di Sorveglianza in		sono poste a carico degli Organi di Controllo e di Sorveglianza e di norma assicurate
società di capitali o		da una polizza "D&O".
<u>Enti</u>	!	L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a
		posizioni di membro di Organo di Controllo e di Sorveglianza in Aziende o Enti che
		siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale
		prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la Società e rinnovato
		di anno in anno senza soluzione di continuità.
	!	L'Assicurazione non è operante per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a
		posizioni di membro di Organo di Controllo e di Sorveglianza in Aziende o Enti che
		siano in stato di insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale
		prima della sottoscrizione del primo contratto sottoscritto con la Società e rinnovato
		di anno in anno senza soluzione di continuità.
	!	L'inclusione di membri di Organo di Controllo e di Sorveglianza presso Istituti
		Bancari e/o Finanziari e di società di Calcio opererà previa verifica ed analisi di
		specifica documentazione e successiva conferma scritta. Questa estensione viene
		concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
		concessa per un massimo di n. 10 incarichi.
Assistenza Fiscale e	!	In caso di cessazione della polizza, la garanzia opera a condizione che l'errore o la
compensazione dei		negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.
crediti	!	Un danno in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia
		avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.
Responsabilità civile	!	La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del
verso prestatori di		Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
lavoro subordinato	!	Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione
(R.C.O.D)		di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione
<u> </u>		delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione
		preventiva di nuove posizioni INAIL.
L	<u> </u>	Processing of the Processing o



il Rappresentante legale dell'Assicurato; i dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. R.C.T.	Con riferimento alla	Non sono considerati terzi:
"Responsabilità civile personale dei dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. R.C.T. L'Assicurazione non comprende i danni: ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ! cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; ! da furto; ! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		! il Rappresentante legale dell'Assicurato;
personale dei dipendenti" R.C.T. L'Assicurazione non comprende i danni: cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; da furto; cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; conseguenti a guerra e terrorismo; derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). Sono esclusi i danni: derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		
dipendenti" R.C.T. L'Assicurazione non comprende i danni: ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ! cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; ! da furto; ! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		·
R.C.T. L'Assicurazione non comprende i danni: ! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ! cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; ! da furto; ! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);	-	
! cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ! cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione; ! da furto; ! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		L'Assicurazione non comprende i danni:
! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; ! cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		! cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i
esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; ! da circolazione cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità
! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge; ! conseguenti a guerra e terrorismo; ! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da
! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze (di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non
(di antenne e telefoni cellulari). R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		! conseguenti a guerra e terrorismo;
R.C.T. ed R.C.O Sono esclusi i danni: ! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		! derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze
! derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		(di antenne e telefoni cellulari).
! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);	R.C.T. ed R.C.O	
naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);		
macchine acceleratrici, ecc.);		
! conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri.		! conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre

Ove non diversamente concordato, le assicurazioni, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Perdita/distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.	Euro 250.000



elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti		
per l'esecuzione di incarichi professionali		
Spese di ripristino di una persona chiave avvenuta durante il periodo di assicurazione	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.	Euro 25.000
Assistenza Fiscale e compensazione dei crediti	Euro 300 per sinistro non opponibile al terzo danneggiato	Euro 3.000.000 (quale conforme al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero dei visti di conformità da emettere/apporre
Elaborazione modelli 730	20% dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.
Conduzione dello studio	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.	Euro 250.000 per singolo Sinistro in aggregato per il Periodo di Assicurazione
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro subordinato	Euro 2.500 per ogni persona infortunata	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.
Incendio	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.	30% del massimale stesso
Information and technology shield	Secondo quanto eventualmente previsto nelle condizioni di assicurazione o nel certificato assicurativo.	Euro 150.000

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?		
	Denuncia di sinistro: l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker anche	
	mezzo fax, raccomandata e/o PEC con le modalità descritte nella Scheda di	
	Notifica del Sinistro che forma parte integrante della presente polizza entro il	
Cosa fare in caso di sinistro?	termine massimo di 10 giorni dalla data in cui sia pervenuta la richiesta da terzi	
	o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può	
	comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).	
	La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato deve contenere:	



la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in
particolare nei casi di sanzioni, sanzioni ridotte e/o ricorsi riportare proprie
motivazioni e/o valutazioni tecniche sulla migliore soluzione adottabile;
2) la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti
ad essa allegati con particolare attenzione al ricevimento di informazioni di
garanzia;
3) il nome ed il domicilio del richiedente (con segnalazione anche se trattasi
di Privato, Ente Pubblico, etc.) e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
4) il nome e il domicilio, se conosciute, delle persone informate dei fatti.
Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, un Assicurato venga a
conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, dovrà
darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere
dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) il contestato, supposto o potenziale Atto;
b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
c) i motivi per cui si prevede che venga presentata un Sinistro; e
d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che
potrebbero essere coinvolti.
Gli eventuali Sinistri comunicati e riconducibili a tali circostanze saranno
considerati trasmessi alla data di tale comunicazione.
Assistenza diretta / in convenzione: la Compagnia non si avvale di terzi per
fornire assistenza
Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia non si avvale di Compagnie
terze per la gestione e liquidazione dei sinistri
Prescrizione : Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti
dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il
risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o
dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.



Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la
	Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per
	verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Quando e come devo pagare?		
Premio	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni	
Rimborso	In caso di recesso esercitato dalla Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.	

Quando comino	cia la copertura e quando finisce?
Durata	In caso di cessazione dell'attività per cause diverse dal decesso dell'assicurato, il periodo di ultrattività di 10 anni decorrerà dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione dell' Attività trasmessa dall'Assicurato al Broker e all'ODCEC di appartenenza, senza obbligo di cancellazione dall'Albo Professionale.
	L'Assicurazione cessa:
	 a) in caso di decesso dell'Assicurato, a partire dalla data di decesso dell'Assicurato; b) in caso di scioglimento dello Studio Associato, dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione Attività; c) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato di attività professionale con conseguente trasmissione della Dichiarazione di Cessazione Attività, dalla data riportata nella Dichiarazione di Cessazione Attività; d) in caso di radiazione, con effetto immediato.
Sospensione	In caso di sospensione dall'Albo professionale la copertura viene immediatamente sospesa, con riferimento a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla data in cui la è stata deliberata la sospensione dalle competenti Autorità, la copertura verrà riattivata automaticamente alla data di revoca della sospensione, deliberata dalle competenti Autorità, oppure alla data di scadenza del termine di sospensione. Se il Contraente non paga le rate del premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto li è dovuto.



Come posso disdire la polizza?		
Recesso	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni	
Risoluzione	Con riferimento alla garanzia "Elaborazione modelli 730": la mancata corresponsione dell'importo dovuto da parte dell'Assicurato entro 60 giorni solari dalla data di richiesta comporterà la risoluzione dell'Assicurazione e verrà considerata come circostanza da comunicarsi ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs del 9 Luglio 1997 N.241	



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto al commercialista ed all'esperto contabile.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?				
All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: AlG Europe S.A Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.			



Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

Di seguito i recapiti dell'IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

All'IVASS



	c) breve descrizione del motivo di lamentela;
	d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o
	all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli
	stessi;
	e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze
	In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al
	reclamante.
	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances</i> (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è
	attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un
	anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto
Al Commissariat aux	risposta.
assurances (CAA)	
	I riferimenti della CAA sono i seguenti:
	The Commissariat aux Assurances
	7, boulevard Joseph II
	L-1840 Luxembourg,
	Grand-Duché de Luxembourg,
	Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu
	Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:
	http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .
	Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora



	ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin- net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.